



COMUNE DI MONTE MARENZO

DECRETO N. 3/2015 DEL 31-03-2015

IL SINDACO

Premesso che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014) all'art 1 commi da 611 a 614 prevede che gli enti locali diano l'avvio ad un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute, con la definizione e l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* al fine di conseguire la riduzione delle stesse entro il 31.12.2015;

Preso atto che la competenza alla definizione e all'approvazione del piano, in forza di quanto espressamente disposto dal comma 612, è attribuita al Sindaco e che la normativa predetta individua cinque criteri generali ai quali fare riferimento, qui di seguito elencati:

- 1) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- 2) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- 4) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 5) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Visto lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, predisposto sulla base delle direttive impartite e delle indicazioni formulate, corredato da apposita relazione tecnica e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che la normativa vigente prevede inoltre i seguenti adempimenti connessi e conseguenti al presente provvedimento:

- trasmissione del Piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicazione del Piano nel sito internet dell'amministrazione, obbligatoria agli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 33/2013 "*decreto trasparenza*";
- entro il 31 marzo 2016, i soggetti competenti all'approvazione hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti, che deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Visto il D.Lgs n. 267/2000

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi

DECRETA

1. E'approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, che, unitamente alla relazione tecnica a corredo dello stesso, viene allegato al presente provvedimento quale parte integrate e sostanziale.
2. Il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* come sopra approvato verrà illustrato al Consiglio comunale nella prima seduta utile iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione.
3. In attuazione del presente Decreto vengono disposti i seguenti adempimenti conseguenti:
 - la trasmissione del *Piano operativo di razionalizzazione* delle partecipazioni alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - la pubblicazione del *Piano operativo di razionalizzazione* delle partecipazioni nel sito internet dell'amministrazione.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali/Segreteria è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Al Responsabile della Trasparenza competono gli obblighi di vigilanza in materia.

IL SINDACO

F.to Dott. Paola Colombo

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Nella Relazione tecnica allegata si da conto di come il Comune di Monte Marengo partecipi direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Silea S.p.A. – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni con una quota del 0,128 %;
2. Unica Servizi S.p.A. con una quota del 1,00%

Inoltre, partecipa indirettamente al capitale della seguente società:

1. Hidrogest spa con quota del 0.75 % - primo livello.

Il Comune di Monte Marengo

ritiene che l'utilizzo dello strumento delle società pubbliche debba essere limitato alla erogazione di servizi pubblici locali, relativi ad ambiti territoriali di interesse sovra-comunale. In particolare ritiene l'affidamento in-house providing a società nei settori con le caratteristiche citate una modalità di azione dell'ente pubblico particolarmente opportuna ed efficace, soprattutto per quei servizi di particolare rilevanza e strategicità per il territorio o per i quali il ricorso al mercato possa condurre a penalizzazioni per alcune categorie di cittadini.

Dal punto di vista organizzativo il modello più efficiente si ritiene sia quello che consente di contenere il numero delle società partecipate, per via dei minori costi amministrativi connessi: per questo una unica società per area vasta o ambito ottimale, pluri-servizio (o multiutility) organizzata per divisioni, è la soluzione migliore.

La presenza di eventuali altre società (di primo o secondo livello) dovrebbe sempre essere giustificata da esigenze particolari, quali ad esempio l'un-bundling necessario a livello regolatorio per la partecipazione alle gare per la distribuzione gas, oppure la necessità/opportunità di

partnership con altri operatori di aree geografiche limitrofe, da limitare ad alcuni settori e non ad altri.

Evidentemente il modello descritto costituisce un punto di arrivo, trovandosi il Comune di Monte Marengo, alla data di stesura del presente piano, nel mezzo di un tragitto già in parte percorso e in parte ancora da percorrere, come verrà specificato nel seguito.

Silea Spa - Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni

Come indicato nella Relazione tecnica, la società svolge una attività avente ad oggetto l'erogazione del servizio di igiene ambientale, servizio pubblico di interesse generale, da svolgersi in ambito sovra comunale mediante un soggetto gestore in possesso dei necessari requisiti.

Con deliberazione C.C. n. 9 del 08/04/2014 venne effettuata la ricognizione delle società partecipate, dando atto che ai sensi del comma 28 dell'art. 3 della Legge 244/07, si autorizzava il mantenimento della partecipazione.

Tale deliberazione è tutt'ora valida in quanto la società Silea Spa, e la sua partecipata Seruso, svolgono attività nell'ambito dei servizi pubblici locali e sono quindi strategiche per il Comune di Monte Marengo. In particolare Silea Spa risulta essere affidataria in-houseproviding del servizio di smaltimento e valorizzazione dei rifiuti nonché del servizio di raccolta dei contenitori in vetro, dei beni durevoli e dei rifiuti pericolosi. La controllata Seruso, svolge – per conto di Silea Spa – l'attività di recupero dei materiali riciclabili che vengono poi conferiti agli appositi consorzi di settore (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea, Rilegno).

Ai fini della razionalizzazione, si segnala che in questo ambito sono già state poste in essere azioni di ristrutturazione in anni recenti, in quanto la Silea Spa possedeva altre due società partecipate: Il Trasporto spa e Il Compostaggio Lecchese Spa. La prima è stata ceduta nel 2010 mentre la seconda è stata incorporata in Silea nel 2013, realizzando quindi proprio gli obiettivi che oggi si propone il citato dispositivo della Legge di Stabilità.

Compiuto tale percorso di razionalizzazione, la attuale configurazione societaria è da ritenersi soddisfacente, in quanto trattasi di società indispensabili, rispetto alle quali non esistono ulteriori soggetti con attività analoghe o similari, con i quali attuare altre operazioni di razionalizzazione. Non si ravvisano al momento neppure possibilità di aggregazione con altre società di servizi pubblici locali, pur non escludendo che in futuro si possa giungere alla costituzione di una unica società Multiutility.

Premesso che, come evidenziato nella Relazione, non si tratta di società composte da soli amministratori o con un numero di amministratori inferiore ai dipendenti, riguardo alle eventuali azioni di contenimento dei costi di funzionamento, si segnala che già nel corso del 2013, con deliberazione C.C. n. 18 del 18/06/2013 sono state approvate modifiche statutarie in forza delle quali l'organo amministrativo collegiale è stato sostituito con la figura dell'amministratore unico ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. n. 95 del 06.07.12 (spendingreview).

Riguardo infine a Seruso, se ne ritiene giustificabile il mantenimento come società partecipata, distinta da Silea Spa, in quanto a sua volta di proprietà di altri enti pubblici, appartenenti a ambiti di servizio territoriale diversi.

La partecipazione societaria viene quindi mantenuta, rilevandosi in ogni caso che l'organizzazione e la gestione risulta conforme ai parametri indicati dalla normativa vigente.

UNICA SERVIZI S.p.A.

UNICA SERVIZI S.p.A., costituita in data 15.11.2007 con atto notarile Rep. n. 24950/11030, é partecipata da 27 comuni.

La Società, interamente pubblica, nasce dal conferimento delle azioni delle Società partecipate Hidrogest S.p.A. e Linea Servizi S.r.l. ed è pertanto da configurarsi come Società HOLDING.

Il Comune di Monte Marenzo partecipa in forza del conferimento nel capitale della società delle azioni possedute nella Società Hidrogest S.p.A.

Il Comune, che vi ha aderito con deliberazione consiliare n. 10 del 06/04/2009, è proprietario dell'1,00 % del capitale sociale.

UNICA SERVIZI S.p.A. nasce con l'intento di razionalizzare le compagini societarie pubbliche al fine di *“porre in essere rilevanti sinergie ed economie gestionali oltre che per la possibilità di avviare nuove e produttive attività in collaborazione tra i Comuni dell'Isola Bergamasca”*. Tale adesione persegua l'obiettivo di inglobare tutti i servizi pubblici di rilevanza economica gestiti da società e con modalità diverse in una sola compagine, mirando ad assicurare i seguenti risultati:

- ⇒ realizzazione di una sinergia operativa nella pianificazione e nel controllo delle prestazioni erogate a favore della collettività utente;
- ⇒ semplificazione del sistema societario attualmente detenuto e controllato dagli enti locali dell'area territoriale dell'Isola Bergamasca;
- ⇒ incremento del grado di efficienza e di razionalità organizzativa;
- ⇒ contenimento dei costi di gestione e realizzazione di economie di scala.

E' intenzione dell'Amministrazione, in linea con gli obiettivi espressi negli atti amministrativi posti alla base dell'adesione alla Società, mantenere la partecipazione in UNICA SERVIZI S.p.A che attualmente gestisce, tramite le proprie controllate, il servizio idrico integrato (Hidrogest S.p.A.).

RELAZIONE TECNICA

1. Premessa: il quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento in materia di adempimenti ai fini della verifica della legittima detenibilità delle società partecipate è costituito dalle seguenti disposizioni.

1) Legge 24.12.2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2008), che all'art. 3, commi da 27 a 29, testualmente recita:

- comma 27 – “Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento

delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”.

- comma 28 – “L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti”.

- comma 29 – “Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27....omissis....

2) Legge 23.12.2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2015), che all'art. 1, commi da 611 a 614 testualmente recita:

- comma 611 – “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.

- comma 612 - *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un **Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.*

- comma 613 - *“Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono ne' l'abrogazione ne' la modifica della previsione normativa originaria”.*

- comma 614 – *“Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015”.*

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i Sindaci, i Presidenti delle Province e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un *Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni*.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I Sindaci, i Presidenti delle Province e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. N. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice delle amministrazioni indicate, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad adottare le decisioni di cui alla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL: “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Si riassumono i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) Le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- ✓ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- ✓ le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

5. Le partecipazioni societarie

Il comune di Monte Marengo partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. Silea S.p.A. – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente per azioni con una quota del 0,128%;
2. Unica Servizi S.p.A. con una quota del 1,00%.

Partecipa indirettamente al capitale della seguente società:

Hidrogest spa con quota del 0.75 % - primo livello.

Il Comune di Monte Marengo deve effettuare valutazioni volte a verificare la riconducibilità delle proprie partecipate ai presupposti ed ai requisiti previsti dalla normativa sopra citata ai fini della loro detenzione o cessazione.

In giurisprudenza si è consolidato l'orientamento secondo il quale le disposizioni sopra richiamate «...definiscono il proprio ambito di applicazione esclusivamente in relazione all'oggetto sociale delle società...» (Corte Costituzionale, sentenza 8/5/2009 n. 148), con ciò significando che la metodologia corretta per la valutazione della sussistenza dei presupposti normativi di «stretta

necessarietà» della partecipazione societaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente locale socio, deve esser compiuta caso per caso, comportando il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'Ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza - con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (Corte dei Conti: sezione regionale per la Puglia, parere n. 100 del 15/10/2009; sezione regionale per il Veneto, parere n. 5 del 14 gennaio 2009).

Il termine di adempimento del 31.12.2010, originariamente previsto, del 31.12.2010 e successivamente prorogato, deve essere inteso come «ordinatorio» e finalizzato ad «...avviare la procedura di dismissione, ma non obbligatoriamente per completarne l'iter».

Rientra, quindi, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale verificare, caso per caso, quali finalità il Comune intenda perseguire con quello specifico strumento societario e se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati ad esso dall'ordinamento, nonché accertare se l'oggetto societario in questione possa considerarsi prodromico, in senso stretto, alle finalità istituzionali del Comune, anche alla luce del proprio statuto, dello statuto societario (Corte dei Conti, sezione regione Piemonte, n. 33/2008; sezione regione Puglia, n. 100/2009) e delle linee programmatiche di mandato (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 14/2010), sebbene nel rispetto del generale principio di legalità (Corte dei Conti, sezione regione Puglia, n. 77/2010).

Deve ritenersi comunque sempre ammesso l'utilizzo dello strumento societario qualora questo sia finalizzato alla produzione di servizi di interesse generale, in conformità della normativa comunitaria, tra i quali rientrano anche i servizi pubblici locali e l'esercizio di funzioni amministrative quando consentito ex lege (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del n. 14/2010).

1. SILEA S.p.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE

La Silea spa – Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente è derivata dal 1 luglio 1995 dalla trasformazione, ai sensi della legge 142/90, del preesistente Consorzio Intercomunale Eliminazione Rifiuti Solidi, che era stato costituito il 24.04.1972. La società, il cui capitale sociale è detenuto totalmente dai Comuni, risulta l'Azienda di riferimento della Provincia di Lecco per quanto riguarda la gestione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Il Comune di Monte Marenzo detiene n. 282 azioni dal valore nominale di € 14.664,00 per un capitale sociale di € 10.968.620 pari al 0,134%.

Numero degli amministratori: amministratore unico Colombo Mauro con compenso annuo lordo € 33.480,00.

Numero di direttori/dirigenti: 2 dirigenti.

Numero di dipendenti: 75 (dei quali 8 a tempo parziale).

BILANCI D'ESERCIZIO IN SINTESI DI SILEA SPA:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 798.961 euro	+ 1.524.229 euro	+ 1.071.488 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
24.463.989 euro	24.342.164 euro	24.173.837 euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	56.023.311	55.565.718	50.487.136
C) Attivo circolante	13.143.739	15.579.142	15.867.016
D) Ratei e risconti	56.544	73.417	68.784
Totale Attivo	69.223.594	71.218.277	66.422.936

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	28.702.452	30.226.681	31.298.170
B) Fondi per rischi ed oneri	3.615.555	4.720.538	4.701.364
C) Trattamento di fine rapporto	785.711	829.191	875.278
D) Debiti	36.119.876	35.441.867	29.548.124
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	69.223.594	71.218.277	66.422.936

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	29.196.215	29.546.221	29.147.750
B) Costi di produzione	-26.550.174	-26.364.829	-26.352.958
Differenza	2.646.041	3.181.392	2.794.792
C) Proventi e oneri finanziari	-1.464.946	-1.272.495	-1.186.875
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	426.414	364.587	653.251
Risultato prima della imposte	1.607.509	2.273.484	2.261.168
Imposte	-808.548	-749.255	-1.189.680
Risultato d'esercizio	798.961	1.524.229	1.071.488

La società Silea S.p.A. controlla per l'80,50% la Seruso S.p.A., che svolge anch'essa un servizio pubblico locale a rilevanza economica occupandosi del trattamento della frazione secca dei rifiuti solidi urbani e della valorizzazione degli imballaggi in carta ed in plastica come recupero di materia. Seruso S.p.A. è strategica non solo per la provincia di Lecco ma anche per la provincia di Monza – Brianza e Milano, essendo partecipata da altre due società totalmente pubbliche BEA spa e CEM ambiente S.p.A..

Seruso S.p.A. è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti nominati ai sensi dell'art 4. del D.L. 95/2012 ed il suo organico è composto da 68 dipendenti di cui 36 a tempo parziale.

BILANCI D'ESERCIZIO IN SINTESI DI SERUSO S.p.A.:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 133.377 euro	+ 14.317 euro	+ 6.805 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
6.525.218 euro	5.757.101 euro	5.629.716 euro

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	1.865.165	1.755.236	1.804.806
C) Attivo circolante	2.373.720	2.241.551	2.219.906
D) Ratei e risconti	604.106	496.611	335.912
Totale Attivo	4.842.991	4.493.398	4.360.624

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.710.145	1.591.084	1.731.268
B) Fondi per rischi ed oneri	66.305	1.285	2.285
C) Trattamento di fine rapporto	333.617	420.582	484.222
D) Debiti	2.732.924	2.479.267	2.141.820
E) Ratei e Risconti	0	1.180	1.029
Totale passivo	4.842.991	4.493.398	4.360.624

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	6.542.463	5.806.852	5.648.563
B) Costi di produzione	-6.110.960	-5.688.273	-5.407.915
Differenza	431.503	118.579	240.648
C) Proventi e oneri	-70.182	-69.977	-58.178

finanziari			
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	47.612	-97.926	-2
Risultato prima della imposte	408.933	146.528	182.468
Imposte	-275.556	-132.211	-175.663
Risultato d'esercizio	133.377	14.317	6.805

UNICA SERVIZI S.p.A.

Da evidenziare che UNICA SERVIZI S.p.A., che sembrerebbe rientrare nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190 ossia "*società che risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*", si inquadra nell'alveo delle società di servizi pubblici locali operanti secondo il regime dell'*in house providing* e quindi deve osservare le regole di detto *modus operandi*.

La Società ha formalmente n. 1 dipendente ma è priva di un consiglio di amministrazione in quanto, a suo tempo e per scelta specifica dei soci per ragioni di massima rappresentatività territoriale, si è provveduto ad introdurre un particolare modello societario cd. duale, dove il controllo della società, da parte delle amministrazioni pubbliche socie, è assicurato dall'azione combinata dei consigli di gestione e sorveglianza che, in modo collegiale, garantiscono questa indispensabile azione.

Qualsiasi nuova modalità organizzativa dovrà, in ogni caso, assicurare ai soci (ai singoli soci di Unica servizi S.p.A.) che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati. Nel caso in esame, inoltre, pare opportuno segnalare che il previsto requisito del controllo analogo, è opportuno ricordarlo, deve sussistere anche nel caso di una pluralità di soggetti pubblici partecipanti al capitale della società affidataria, ma non è indispensabile che ad esso corrisponda simmetricamente un "controllo" della *governance* societaria. Il requisito del "controllo analogo" attiene, come noto, ad un rapporto che lega gli organi societari della società affidataria con l'ente pubblico affidante, in modo che quest'ultimo sia in grado, con strumenti pubblicistici o con mezzi

societari di derivazione privatistica, di indirizzare "tutta" l'attività sociale attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento; risulta quindi indispensabile che le decisioni più importanti siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di *in house* frazionato, della totalità degli enti pubblici soci, come nel caso di Unica servizi spa attraverso i 2 organi di governo.

Si riportano alcuni dati economici della società

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 20.879	€ 4.609	€ 5.634

Stato Patrimoniale			
Attivo	31/12/11	31/12/12	31/12/13
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Immobilizzazioni	€ 51.176.482	€ 51.995.533	€ 38.334.062,00
C) Attivo circolante	€ 830.120	€ 817.338	€ 78.012.213,00
D) Ratei e risconti	€ 88.000	€ 142.968	€ 521.744,00
Totale Attivo	€ 52.094.602	€ 52.955.839	€ 52.367.554

Passivo	31/12/11	31/12/12	31/12/13
A) Patrimonio netto	€ 48.627.550	€ 48.632.159	€ 48.637.793
B) Fondi per rischi ed oneri	€ 0	€ 0	€ 0
C) Trattamenti o di fine	€ 0	€ 0	€ 0

rapporto			
D) Debiti	€ 3.417.995	€ 4.323.680	€ 3.729.761
E) Ratei e Risconti	€ 0	€ 0	€ 0
Totale passivo	€ 52.094.602	€ 52.955.839	€ 52.367.554

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31/12/13
A) Valore della produzione	€ 431.356	€ 1.067.674	€ 1.208.260
B) Costi di produzione	€ 407.303	€ 948.133	€ 1.099.394
Differenza	€ 24.053	€ 119.541	€ 108.866
C) Proventi e oneri finanziari	€ 43.925	€ 89.773	€ 113.716
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,0	0,0	0,0
E) Proventi ed oneri straordinari	€ 2	€ 6.422	€ 17.448
Risultato prima della imposte	€ 19.870	€ 23.346	€ 12.598
Imposte	€ +1.009	€ 18.737	€ 6.964
Risultato d'esercizio	€ 20.879	€ 4.609	€ 5.634

HIDROGEST S.p.A – partecipazione indiretta di primo livello

La Società, a totale partecipazione pubblica, nasce nell'ottobre del 2003 ed eroga il proprio servizio a 30 comuni dell'Isola bergamasca e della Valle S. Martino, ricoprendo un ambito territoriale ritenuto idoneo per la gestione – in regime di salvaguardia – del servizio idrico integrato.

Hidrogest gestisce le fasi del servizio idrico integrato sfruttando nel migliore dei modi le risorse idriche del territorio a favore della popolazione.

Nell'anno 2007 viene costituita la Società Holding Unica Servizi S.p.A.: la stessa, formata da 27 comuni soci, detiene il 70,566 % del capitale sociale di Hidrogest.

Il Comune di Monte Marengo partecipa indirettamente al capitale sociale con una percentuale pari al 0.75 %.

Attualmente è in corso un contenzioso in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato) tra HIDROGEST S.p.A. e l'Autorità d'ambito concernente la richiesta da parte della Società ad essere ammessa al c.d. "regime di salvaguardia" per la gestione del servizio idrico integrato.

Si riportano dati economici della società

RISULTATO D'ESERCIZIO

2011	2012	2013
26.166	46.466	37.396

STATO PATRIMONIALE

Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	71.942.791	71.921.258	71.621.117
C) Attivo circolante	12.125.456	11.801.806	13.144.897
D) Ratei e risconti	45.897	36.106	36.044
TOTALE ATTIVO	84.114.144	83.759.170	84.802.058

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	45.389.939	45.425.642	45.453.631
B) Fondi per rischi ed oneri	647.093	620.007	620.460
C) Trattamento di fine rapporto	1.207.009	1.275.694	1.211.084
D) Debiti	33.625.485	33.123.734	34.291.258
E) Ratei e Risconti	3.244.618	3.314.093	3.225.625

TOTALE PASSIVO	84.114.144	83.759.170	84.502.058
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONTO ECONOMICO

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	14.537.257	14.249.860	14.240.401
B) Costi di produzione	(13.263.630)	(13.712.809)	(13.712.809)
Differenza	1.198.465	537.051	966.035
C) Proventi e oneri finanziari	(1.029.383)	(808.292)	(732.146)
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi ed oneri straordinari	5.791	435.449	(7.819)
Risultato prima delle imposte	250.035	164.208	226.070
Imposte	(223.869)	(117.742)	(188.674)
Risultato d'esercizio	26.166	46.466	37.396

ALTRE PARTECIPAZIONI E ASSOCIAZIONISMO

Per completezza, si precisa che il comune di Monte Marenzo partecipa alle seguenti Associazioni/Enti:

1. Parco Adda Nord con quota del 0,39%.